

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAFASSE E ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO /ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ED ALLA CITTADINANZA CON DECORRENZA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE AL 31/12/2028**

L'anno 2025, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cafasse ,nella residenza municipale sita in Piazza Vittorio Veneto n. 1

**TRA**

- il comune di Cafasse, che in seguito sarà chiamato "Ente ", Partita IVA ..... e per esso rappresentato dal SINDACO Carlo Oddi, in qualità di Legale Rappresentante del Comune  
e
- L'Organizzazione di Volontariato/l'Associazione di Promozione Sociale codice fiscale .....( di seguito chiamata Associazione) rappresentata dal Sig. .....domiciliato per la carico in .....il quale interviene nel presente atto in nome e per conto nell'esclusivo interesse dell'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale ricoprendo la carica di .....

**PREMESSO**

- L'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.
- Il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare le Convenzioni “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
- Con determinazione n. del..... è stata avviata la procedura per la manifestazione di interesse da parte di associazioni/organizzazioni di volontariato finalizzato alla stipula di una convenzione ex art. 56 d.Lgs 117/2017 per prestare la propria collaborazione in materia di volontariato per servizi di supporto alla Polizia Locale ed alla cittadinanza – con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione al 31/12/2028.
- Con determinazione n. del ..... si è aggiudicato a seguito di svolgimento di procedura comparativa all' Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale denominata .....per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 1 della presente convenzione,
- L' Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale ha quali prioritari scopi sociali, come meglio descritto nello Statuto i seguenti.....

## **TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

#### **Servizi di supporto alla polizia locale ad alla cittadinanza**

L'Associazione assicurerà il supporto logistico all'Amministrazione Comunale/Polizia Locale, nonché assistenza "antipanico" al cittadino, con un numero adeguato di risorse che possano garantire circa 400 ore di presenza in occasione delle manifestazioni ricorrenti, ritenute importanti per l'alta numerosità degli spettatori richiamati (feste patronali- eventi civili/religiosi) e per gli eventi di grande o media entità

#### **Servizi particolari**

- L'Associazione presterà collaborazione nei servizi di trasporto, scorta gonfalone e rappresentanza. In caso di forza maggiore solo trasporto e rappresentanza.
- Il calendario di dettaglio delle attività e gli eventuali supporti logistici saranno concordati con la Polizia Locale.
- Attività di supporto alle forze dell'ordine, enti privati o pubblici per logistica, servizio antincendio, primo soccorso e informazione alla popolazione durante le manifestazioni o in caso di necessità/calamità.
- effettuare, in accordo con le realtà associative e le amministrazioni del territorio, la raccolta e consegna della spesa a soggetti in difficoltà.

### **ART. 2 RAPPORTI DI SERVIZIO**

L'Associazione in casi di emergenza, redigerà un rapporto di servizio che invierà all'Area di Polizia Locale del Comune di Cafasse.

### **ART. 3 ALTRE NECESSITÀ**

L'Associazione dovrà garantire il supporto per altri interventi o grandi eventi extra convenzione, ovvero non rientranti nei calendari e/o nelle attività elencate nei precedenti paragrafi, che richiedano, tuttavia, il supporto logistico dell'Associazione all'Amministrazione Comunale/Polizia Locale per la garanzia della sicurezza della popolazione e delle aree del territorio

### **ART 4. – FINALITÀ**

L'Amministrazione Comunale e l'Associazione coopereranno per lo svolgimento, attraverso le prestazioni di volontari, delle attività di cui all'articolo 2 nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione e dei suoi appartenenti possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'amministrazione né che con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il comune.

L'Associazione è dotata di proprio statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

## **ART. 5 MODALITÀ**

Costituiscono patrimonio personale di ciascun volontario, nonché dell'Associazione, i principi fondamentali del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti a cui tutte le attività svolte devono essere improntate.

I volontari si astengono dal conferire connotazioni politiche in modo anche indiretto o implicito alle attività oggetto della presente convenzione.

Ai fini dell'attuazione delle varie fasi di gestione della presente convenzione, l'Associazione fornisce al Comune i seguenti recapiti:

- Email \_\_\_\_\_;

- Cellulare di pronta disponibilità \_\_\_\_\_.

Il personale volontario, affinché sia riconoscibile dall'utenza, opera indossando la divisa sociale con gli eventuali accessori forniti dall'organizzazione di appartenenza.

I volontari incaricati del servizio di cui alla presente convenzione saranno dotati, a cura e spese dell'Associazione, di uniforme o comunque di indumenti che li rendano adeguatamente riconoscibili e visibili, compreso la presenza di un tesserino di riconoscimento, quando operino su strada ed eventualmente paletta (diversa e non confondibile con segnale distintivo per l'espletamento dei servizi di polizia stradale).

## **ART. 6 – ATTIVITÀ.**

L'Associazione si impegna affinché le attività di volontariato oggetto della presente convenzione siano rese per tutto il periodo di durata della stessa e si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza, l'Associazione si obbliga a fornire reperibilità 24 ore su 24 e a garantire l'immediata attivazione nel più breve tempo possibile dalla chiamata di emergenza/allertamento o dalla proclamazione dello Stato di allarme, in base alla disponibilità di volontari.

L'Amministrazione comunale si riserva, tramite il proprio personale dipendente, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dell'attività.

## **ART. 7 – FORMAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI.**

L'Associazione garantisce che i propri operatori, impegnati nella realizzazione dell'attività oggetto dell'accordo, siano in possesso della necessaria e idonea formazione riconosciuta dagli enti preposti. Nello specifico:

- attestato di idoneità tecnica per addetti alla prevenzione incendi e gestione delle emergenze in attività di livello 3 (Dlgs. 81/08 — D.M. 09/02/2021) rilasciato dal Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco;
- attestato di addetto al primo soccorso

A tal proposito all'atto della stipula della convenzione dovrà essere fornito l'elenco del personale abilitato al servizio completo dei relativi attestati di cui al comma precedente.

.

## **ART. 8 RIMBORSO SPESE E RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ**

Richiamate le premesse ed in considerazione del ruolo di rilievo svolto dall'Associazione nelle attività sopra descritte, il Comune riconosce alla stessa un rimborso spese che si renderanno necessarie nell'espletamento delle finalità di cui alla presente Convenzione fino ad un ad un importo massimo di € 3.000,00 (tremila/00) annui.

Sono rimborsate le sottoelencate spese affrontate dall'Associazione, strettamente funzionali alle attività inerenti alle finalità di cui alla presente Convenzione, e debitamente sostenute e documentate relativamente a:

- oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari;
- corsi di formazione necessari e/o obbligatori per lo svolgimento della prestazione da parte dei volontari;
- vestiario, D.P.I., abbigliamento anti pioggia e/o alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, torce, ecc. previa autorizzazione del Comune;
- indennità chilometriche come previste dalle tabelle ACI, che vengano rimborsate ai volontari debitamente autorizzati dall'Associazione all'utilizzo della propria auto per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione;
- rimborso delle spese sostenute dai volontari impiegati nei servizi oggetto di questa convenzione, sulla base del Regolamento interno dell'Associazione e acquisito dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs n. 117/2017.

Si esclude qualsiasi tipo di remunerazione al personale che dovrà operare a titolo volontario e gratuito. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate dalla organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Non verranno in alcun modo rimborsati all'Associazione rimborsi di spese di tipo forfettario.

L'Associazione è tenuta a rendicontare, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nei diversi periodi di riferimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo riferita all'attività svolta nell'anno precedente, composta da una relazione con indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta (numero e tipologia di servizi e personale impiegato per la presente Convenzione) e con allegato specificatamente il dettaglio delle spese sostenute e liquidate, sottoscritto dal Presidente in carica.

Il Comune liquiderà quanto dovuto sulla base delle verifiche documentali e sulla valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività, riservandosi di ritenere una quota proporzionale relativamente alle prestazioni eventualmente non rese, subordinando comunque la stessa alla disponibilità di risorse in bilancio.

Non dovranno essere richieste a questo Comune rimborsi per spese sostenute dall'Associazione per cui ha beneficiato di altro corrispettivo/rimborso/contributo.

Si dà atto, inoltre, che il Comune si impegnerà a sostenere le spese per l'acquisto dei generi alimentari di prima necessità da erogare alle famiglie indigenti, nel limite della disponibilità di bilancio, ma anche ad attribuire tale onere all'Associazione stessa alla quale dovrà essere corrisposta la somma sostenuta previa rendicontazione.

## **ART. 9 –ASSICURAZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI.**

L'Associazione garantisce che, ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo Settore, tutto il personale volontario, impiegato nelle attività oggetto del presente accordo, sia regolarmente assicurato e si impegna a fornire copia delle relative polizze entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, sollevando espressamente il Comune di Cafasse da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni di che trattasi, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 10 –IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE**

A titolo di comodato gratuito, l'Amministrazione Comunale assegna, in condivisione con il Comune e il Gruppo Alpini di Cafasse, il locale di proprietà comunale sito in Cafasse Via Torino n. 5 da adibire a ricovero attrezzature.

La manutenzione straordinaria del magazzino sito in Cafasse Via Torino n. 5 e tutte le spese di illuminazione, energia elettrica, consumo idrico e riscaldamento sono a carico esclusivo del comune di Cafasse.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di concedere a titolo di comodato d'uso gratuito condiviso altresì le attrezzature e gli idonei mezzi di comunicazione necessari allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione

## **ART. 11 – DURATA**

Il presente accordo ha validità di anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino al 31 dicembre 2028 e potrà essere eventualmente prorogata per un periodo pari a mesi sei previa valutazione alla scadenza a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

## **ART. 12 CONTROLLI**

Il Comune, a mezzo del proprio personale e anche attraverso rilevazioni presso gli utenti, si impegna a verificare periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

## **ART. 13 RESPONSABILITÀ**

L'Associazione è responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

## **ART. 14 RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Cafasse in vigore.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Cafasse provvederà alla contestazione assegnando un temine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

L'Associazione/Organizzazione di Volontariato, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento del Comune di Cafasse reso disponibile mediante pubblicazione sul sito del Comune in “Amministrazione Trasparente” “Disposizioni Generali” “Atti Generali”.

## **ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Associazione/Organizzazione di Volontariato acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa vigente.

L'Associazione/Organizzazione di Volontariato prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, adottando misure tecniche e organizzative adeguate alle finalità del trattamento e per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

## **ART. 16 RISOLUZIONE**

Il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione/Organizzazione di Volontariato violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione/Organizzazione di Volontariato venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

## **ART. 17 – CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia tra il Comune di Cafasse e l’Associazione, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, che non possa essere risolta in via di composizione amichevole, è adito il Tribunale di Ivrea, quale foro competente.

## **ART. 18 – CONTO DEDICATO**

L’Associazione si obbliga a comunicare al comune di Cafasse gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

## **ART. 19 RINVIO DINAMICO**

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, il Comune e l’Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali nuove legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

## **ART.14 – ESENZIONI DA REGISTRAZIONI**

La presente Convenzione, redatta in duplice copia originale, viene stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata ed è soggetta a registrazione in caso d’uso.

Le spese, i diritti e le imposte dell’eventuale registrazione, per l’opponibilità a terzi, sono a carico dell’Associazione. La registrazione è esente da imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82, comma 5 del d.Lgs 117/2017 mentre sarà assoggettata all’imposta di registro, con aliquota del 3 per cento, ai sensi dell’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R 131/1986 2 Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

## **ART. 15 – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al Codice civile.

Le parti hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà.